CAMERA DEI DEPUTATI N. 1617

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PAGLIARINI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

E CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GNUTTI)

—

Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG)

Presentato il 14 novembre 1994

ONOREVOLI DEPUTATI ! — L'Italia è membro dal 1946 del Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG), che è un organismo intergovernativo sorto nel dopoguerra allo scopo di raccogliere tutte le informazioni disponibili (consumi, disponibilità, problemi di approvvigionamento, scorte strategiche, eccetera) sulla gomma sintetica, materie prime sulle quali i Governi dei più importanti Paesi del mondo erano del tutto privi di notizie.

Attualmente tutti i principali Governi dei Paesi produttori e consumatori, circa 30, sono membri dell'IRSG. Tra di essi USA, URSS, Giappone, Francia, Germania, Inghilterra, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi.

L'IRSG è l'unico ente che a livello internazionale pubblica statistiche affidabili e ben dettagliate su produzione, consumo, scorte, prezzi, import-export della gomma naturale e della gomma sintetica. L'IRSG formula anche previsioni a breve e lungo periodo, fornendo indicazioni ai Paesi esportatori di gomma per i loro programmi produttivi e ai Paesi consumatori per i programmi di approvvigionamento, e rappresenta un qualificato foro internazionale per la disamina di tutti i più importanti problemi tecnico-economici degli elastomeri naturali e sintetici e delle loro applicazioni.

Il Gruppo, istituito inizialmente nell'agosto del 1944, è stato successivamente esteso ad altri Paesi, tra i quali l'Italia, a seguito della Conferenza dell'Aja del 25-28 novembre 1946.

L'interesse del Governo italiano a partecipare al Gruppo di studio sulla gomma va inquadrato nella politica internazionale che l'Italia attua nel settore dei prodotti di base, assieme ai maggiori Paesi industrializzati consumatori e ai maggiori Paesi produttori, per la maggior parte Paesi in via di sviluppo, per ricercare condizioni commerciali eque per entrambe le parti e per indirizzare la produzione verso le qualità e le quantità richieste dal mercato.

Tale azione viene svolta attraverso la partecipazione (oltre che al Gruppo di studio di cui trattasi) a numerosi accordi o gruppi di studio che riguardano gomma naturale, legni tropicali, caffè, cacao, cotone, piombo-zinco, nickel, rame (i cui contributi sono a carico del Governo italiano), zucchero, olio d'oliva, grano (contributi a carico dell'UE, trattandosi di prodotti PAC) e ad altri gruppi di studio intergovernativi che operano in ambito FAO o UNCTAD (ferro, tungsteno, bauxite, fibre dure, thè, juta e kenaf, semi oleosi e materie grasse, riso, cereali, banane, agrumi, vino, carne, polli).

L'adesione del nostro Paese all'organismo internazionale si è perfezionata in forma semplificata (tanto che i nostri rappresentanti governativi hanno sempre partecipato alle riunioni del Gruppo), non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione, atteso che l'ASSOGOMMA si era assunta spontaneamente l'onere del versamento del contributo dovuto annualmente all'ente in questione e vi ha regolarmente provveduto per alcuni anni. Senonché dal 1990 detta associazione ha chiesto che il Governo si assumesse il carico del pagamento del contributo, come avviene per altri Paesi, e in particolare per l'USA, Regno Unito, Francia, Canada, Giappone, Svezia, Belgio.

Tale richiesta appare fondata, poiché trattandosi di un organismo intergovernativo, la responsabilità del pagamento dei contributi fa carico ai Governi degli Stati Parte, come risulta chiaramente dagli articoli 9, 10 e 11 dello Statuto dell'Ente.

A tali fini il presente disegno di legge provvede ad assicurare il versamento dei contributi dall'anno 1991 in poi a carico del bilancio dello Stato.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)

Il Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG) è stato istituito nell'agosto 1944 da Gran Bretagna, Stati Uniti, Olanda ed esteso, a seguito della successiva Conferenza dell'Aja del 25-28 novembre 1946, ad altri 26 Stati, tra cui l'Italia.

L'adesione del nostro Paese all'organismo internazionale si è perfezionata in forma semplificata; i relativi contributi, sostenuti fino all'esercizio finanziario 1990 delle categorie interessate, devono ora essere posti a carico del bilancio dello Stato, analogamente a quanto accade per gli altri Paesi partecipanti (USA, Svezia, Regno Unito, Francia, Canada, Giappone, Belgio).

A tal fine, si fa presente che gli Stati, secondo le disposizioni dello Statuto dell'organismo, partecipano alle spese del bilancio amministrativo; il relativo onere per il 60% viene suddiviso in parti di uguale ammontare fra gli Stati aderenti, mentre il rimanente 40% è ripartito *in proporzione ai livelli di produzione* e di consumo della gomma da parte dei Paesi partecipanti.

La quota a carico dell'Italia viene pertanto a determinarsi come segue:

— 60% di Lst. 513.000 – Lst. 307.000: 26 Stati = Lst. 12.000 (al cambio 1 Lst. = Lire 2.400) = Lire 28.800.000;

— *40% del rimanente ammontare*, pari a Lst. 205.000 che, *in base* al consumo della gomma in Italia, corrispondono alla quota di Lst. 7.000 = Lire 16.800.000.

L'onere complessivo annuo a carico dell'Italia risulta quindi pari a Lire 28.800.000 + Lire 16.800.000 = Lire 45.600.000 (in cifra tonda: Lire 46.000.000).

Tenuto conto che nell'anno 1995 devono essere versate anche le quote relative agli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, la spesa ammonta a Lire 159.000.000 per tale anno.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È autorizzata la partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG).

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 159 milioni per l'anno 1995 ed in lire 46 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1617
Lire 500